

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Società. L'organizzazione da adottare per prevenire la responsabilità amministrativa

Deleghe chiare e sanzioni rafforzano i modelli «231»

È essenziale individuare le aree più a rischio di reati

PAGINA A CURA DI

Luca Bicocchi
Davide Rossetti

■ Un modello organizzativo di gestione efficace nella prevenzione dei reati, chiaro nell'individuazione di poteri e deleghe e con un sistema di sanzioni adeguato. È la chiave che può esentare le società dalle responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal decreto legislativo 231/2001. Agli articoli 6 e 7, infatti, il decreto prevede espressamente tra le condizioni esimenti di responsabilità dell'ente, l'adozione e l'efficace attuazione di idonei modelli organizzativi e di gestione (Mog).

La chiave di volta del «sistema 231» è quindi la costruzione di un buon modello, che può riuscire facilitata dal riferirsi a linee guida elaborate da associazioni di categoria, come le linee guida di Confindustria, pubblicate il 23 luglio 2014 nella loro versione aggiornata, con il vaglio del ministero della Giustizia.

L'architettura di questa costruzione è il grado di idoneità del modello: una idoneità che deve essere valutata in chiave preventiva - al momento della costruzione e dei successivi aggiornamenti del modello - e non certo da disconoscere ex post per il solo fatto che un reato presupposto è stato commesso (anche perché, ragionando in questi termini, il verificarsi di un reato vanificherebbe sempre e comunque la

funzione esimente di qualsivoglia modello, in contrasto con il principio cardine del decreto legislativo 231).

Il rischio «accettabile»

In buona sostanza, il modello deve essere adeguato a prevenire i vari tipi di reato presupposto, in base al concetto definito efficacemente proprio dalle linee guida di Confindustria come «rischio accettabile», in un'ottica in cui gli sforzi di prevenzione hanno un senso finché non sono smisurati rispetto al valore e all'interesse da tutelare.

Nei casi di reati dolosi, per le linee guida, la soglia di accettabilità «è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente»; nei casi di reati colposi (come in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro), la soglia «va diversamente modulata» e valutata rispetto a condotte «in violazione del modello organizzativo di prevenzione (...) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di vigilanza».

La costruzione del modello

Come bisogna orientarsi, dunque, in concreto, nella costruzione di un modello?

Sicuramente, un modello organizzativo di gestione, di norma suddiviso in «parte generale» e «parte speciale» (quest'ultima più incentrata sui concreti

protocolli procedurali a presidio dei singoli rischi di reato), deve prevedere:

- l'individuazione, attraverso l'esame dell'organizzazione aziendale e del suo oggetto sociale, delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, ossia le aree di attività a ri-

schio reato (analisi e mappatura del rischio dell'azienda);

- la creazione e/o implementazione di protocolli specifici, volti a presidiare le aree ed i processi sensibili;

- l'attribuzione all'Organismo di vigilanza (Odv) di compiti di controllo del modello, disciplinando i flussi informativi verso e dall'Odv;

- la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite nel modello (che dovrà essere consultabile sul sito internet dell'ente);



■ L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure indicate nel modello.

Insomma: inventariazione dei reati presupposto; analisi e mappatura dei connessi rischi nel caso aziendale specifico; ricognizione delle procedure e del sistema di controlli, deleghe e responsabilità esistenti; implementazione dei vari protocolli aziendali di prevenzione del rischio nelle varie aree e funzioni; diffusione del modello - e di una cultura di sensibilità alle sottostanti problematiche - sia all'interno dell'ente sia all'esterno, presso le sue controparti.

Il ricorso alle certificazioni

Oltre alla possibilità di avvalersi di indirizzi categoriali o associativi come quelli di Confindustria,

va segnalata la possibilità di appoggiarsi alle varie certificazioni di processo e linee guida procedurali, volontarie o normativamente previste, sempre più diffuse nella pratica, come ad esempio in materia antinfortunistica (Uni-Inail o Ohsas 18001), ambientale (Emas o Iso 14001), di sicurezza informatica (Iso 27001) e di qualità (Iso 9001 ovvero le altre forme volontarie per prodotti e/o servizi offerti).

Il rispetto di alcune di queste linee guida, però - come ad esempio le Bs Ohsas 18001:2007, per salute e sicurezza sul lavoro - può avere efficacia esimente solo «sezionale», come componente di un più generale modello organizzativo, che dovrà contemplare anche le altre fattispecie previste dal Dlgs 231/2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA PAROLA
CHIAVE

Modello di organizzazione

● Il modello di organizzazione e gestione si compone di una parte generale e di una parte speciale. Nella prima sono illustrati i lineamenti del decreto legislativo 231/2001, sono elencati i compiti dell'Odv e gli elementi costitutivi del modello, che rappresentano i presidi organizzativi per i processi sensibili: codice etico, sistema autorizzativo e sistema disciplinare. Nella parte speciale, associati ai reati previsti dal decreto, sono mappati i processi a rischio e sono illustrate per ogni area sensibile le procedure per la prevenzione delle condotte illecite.